

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 1296-B (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) n. 4636-bis-B	
Missioni vevolevoli nella seduta del 1° dicembre 2004	3	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	13
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5, 6	(Sezione 2 – Questione sospensiva)	16
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	7	(Sezione 3 – Parere della I Commissione) .	17
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ...	9	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	9, 10	(Sezione 5 – Articolo 1)	17
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	10	(Sezione 6 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	18
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	10	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	60
Atti di controllo e di indirizzo	11	Interrogazioni a risposta immediata	63
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	11	(Sezione 1 – Rispetto dell'accordo tra comune di Modena e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio circa il tracciato dell'alta velocità)	63
<i>ERRATA CORRIGE</i>	11	(Sezione 2 – Rispetto degli impegni assunti dal Ministero dei trasporti con il comune di Modena in ordine alla realizzazione del tracciato ferroviario dell'alta velocità)	63
Disegno di legge di conversione n. 5434	12	(Sezione 3 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie) .	66
(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	12		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Iniziative volte alla liberazione degli imprenditori italiani sequestrati in Venezuela)	67	(Sezione 7 – Danni verificatisi nel porto di Lampedusa, a seguito della recente mareggiata e della mancata rimozione di imbarcazioni poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria)	69
(Sezione 5 – Iniziative volte alla stipula di intese con le comunità islamiche)	67		
(Sezione 6 – Notizie di stampa circa il presunto utilizzo da parte USA di aerei speciali per trasportare prigionieri islamici in paesi terzi al fine di sottoporli ad interrogatori sotto tortura)	69	(Sezione 8 – Iniziative per garantire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del Parco del Pollino)	70

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 1° dicembre 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Merlo, Miccichè, Milioto, Molgora, Moroni, Nesi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Santelli, Savo, Scajola, Paolo Russo, Scherini, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bulgarelli, Buttiglione, Cannella, Carboni, Cè, Chianale, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, De Brasi, De Ghislanzoni Cardoli, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa,

Lavagnini, Malgieri, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Merlo, Miccichè, Milioto, Molgora, Moroni, Motta, Osvaldo Napoli, Nesi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieli, Rondoni, Paolo Russo, Santelli, Savo, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTINI: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5455);

PERROTTA: « Concessione di amnistia per i delitti di sottrazione al servizio civile commessi fino al 15 novembre 2004 » (5456);

ZANELLA: « Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali da affezione » (5457);

GHEDINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 391-undecies del codice di procedura penale, in materia di investigazioni difensive » (5458).

In data 26 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MORONI: « Istituzione della figura professionale di operatore delle discipline del benessere » (5459);

MORONI: « Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici, i farmacisti e i veterinari con rapporto di lavoro dipendente, che non esercitano la professione, e per quelli senza rapporto di lavoro in atto » (5460);

SANTULLI ed altri: « Istituzione del Museo nazionale del cavallo e dell'ippica » (5461).

In data 29 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

LENNA ed altri: « Disposizioni per favorire l'assistenza domiciliare ai cittadini anziani e disabili » (5465).

In data 30 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MASSIDDA: « Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale » (5466).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 29 novembre 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica » (5463);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle attività produttive:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza » (5464).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 26 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 » (5462).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CASTAGNETTI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cosiddetti 'paradisi fiscali' » (1791) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge RUZZANTE: « Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace » (2210) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge ANNUNZIATA ed altri: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle associazioni

senza scopo di lucro » (2338) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge FIORONI ed altri: «Regolamentazione della pubblicità nella programmazione televisiva per i minori e istituzione di una commissione di valutazione della programmazione di prodotti televisivi per l'infanzia e l'adolescenza » (3891) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge MOSELLA ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento e diffusione dello sport per tutti » (3936) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge COLASIO ed altri: «Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo » (4313) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parisi.

La proposta di legge MAZZUCA ed altri: «Disposizioni per favorire il recupero e il reinserimento delle lavoratrici vittime di infortuni sul lavoro » (4710) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

La proposta di legge D'ALEMA ed altri: «Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno » (4968) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Squeglia.

La proposta di legge CASTELLANI ed altri: «Disposizioni in materia di equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente e irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (5020) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge BATTAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica » (5083) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Burtone, Maura Cossutta, Di Virgilio, Luigi Pepe e Zanella.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: «Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Emerenzio Barbieri.

La proposta di legge PERROTTA e DANIELE GALLI: «Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5245) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rosato e Alfredo Vito.

La proposta di legge CENTO ed altri: «Norme in materia di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento » (5251) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Melandri e Tocci.

La proposta di legge COLLAVINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti misure in favore dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose o persone » (5341) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zama.

La proposta di legge LUMIA ed altri: «Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agroalimentari » (5387) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bellini.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° dicembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3211. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea » (*approvato dal Senato*) (5467).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SANTULLI: « Disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici » (5385) *Parere delle Commissioni V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

II Commissione (Giustizia):

RANIELI e VOLONTÈ: « Disciplina organica della magistratura onoraria » (5390) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione » (5401) *Parere della I Commissione;*

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti privi di mezzi di sostentamento » (5414) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERROTTA: « Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente la legittima difesa in ambito domiciliare » (5417) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

GERMANÀ: « Istituzione di una rete museale dell'emigrazione » (3414) *Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLASIO ed altri: « Disposizioni per la tutela e il recupero del percorso dall'antica Via Annia e istituzione del relativo parco archeologico » (5148) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MENIA: « Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche culturali dalmate di Spalato » (5426) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

COSSA: « Modifiche alla legge 4 agosto 1984, n. 464, e disposizioni per la tutela del sottosuolo nazionale e delle acque prelevate da pozzi » (5394) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

RICCIOTTI: « Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida » (5377) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.*

XI Commissione (Lavoro):

LETTIERI: « Riconoscimento dei corsi di studio post universitari quali periodi lavorativi ai fini previdenziali » (5366) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

MEREU ed altri: « Modifica all'articolo 554 dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di accesso ai concorsi per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario » (5384) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

MANINETTI: « Disposizioni in materia di trasmissione per via telematica del certificato medico ai fini dell'indennità di malattia » (5410) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente la disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità sui farmaci ad uso umano » (5420) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

PERROTTA: « Disposizioni in materia di analisi ed etichettatura del vino imbotigliato » (5412) *Parere delle Commissioni I, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

LUCIDI ed altri: « Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (5400) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e XIII.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 340 del 28 ottobre 2004-12 novembre 2004 (doc. VII, n. 532) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce:

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 345 del 28 ottobre 2004-15 novembre 2004 (doc. VII, n. 533) con la quale:

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinti i giudizi promossi dalla regione Valle d'Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (reg. ric. n. 19 e n. 73 del 2003);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, rispettivamente: in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Toscana, in riferimento agli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione (di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, n. 474), all'articolo 117 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Umbria, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (reg. ric. nn. 15, 18, 20, 22 e 25 del 2003);

3) dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'articolo 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Veneto (reg. ric. n. 26 del 2003);

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'articolo 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione dalla regione Veneto (reg. ric. n. 26 del 2003):

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 347 del 15-19 novembre 2004 (doc. VII, n. 534) con la quale:

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 48):

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 348 del 15-19 novembre 2004 (doc. VII, n. 535) con la quale:

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 56):

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 353 del 15-25 novembre 2004 (doc. VII, n. 536) con la quale:

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato — legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), dalla provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 23 del 2003) e dalla regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003), nonché, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e agli articoli 8, 9 e 16 del predetto statuto speciale, dalla medesima provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003):

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 354 del 15-25 novembre 2004 (doc. VII, n. 537) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli articoli 117, commi quarto e sesto, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna:

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 364 del 17-26 novembre 2004 (doc. VII, n. 538) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vicenza);

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi del-

l'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 12 novembre 2004, sentenza n. 339 del 28 ottobre 2004-12 novembre 2004 (doc. VII, n. 531), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*), della legge della regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392:

alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

con lettera in data 29 novembre 2004, sentenza n. 367 del 17-29 novembre 2004 (doc. VII, n. 539), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa

relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione ENPAIA (ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 277).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguita sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 276).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 4 novembre 2004, ha trasmesso otto note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: MINNITI ed altri n. 9/4489/97, RUZZANTE ed altri n. 9/4489/98, PISA ed altri n. 9/4489/99, ANGIONI ed altri n. 9/4489/100, PINOTTI ed altri n. 9/4489/102, LUONGO ed altri n. 9/4489/103, ROTUNDO ed altri n. 9/4489/104, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, e BUONTEMPO ed altri n. 9/4489/264, accolto come raccomandazione dal Governo ed approvato nella medesima seduta, concernenti misure in materia di Difesa.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2005.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2004.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2005, sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 29 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2003, con allegati il conto consuntivo consolidato riferito alla medesima annualità ed il bilancio di previsione per l'anno 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 2004 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla commissione competente.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (435).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 dicembre 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (436).

Tale richiesta è stata assegnata, in data 29 novembre 2004, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 gennaio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 novembre 2004, a pagina 6, seconda colonna, alla ventitreesima riga, in luogo delle parole: « sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano industriale Alitalia 2005-2008 » deve leggersi: « sul piano industriale Alitalia 2005-2008 ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER SNELLIRE LE STRUTTURE ED INCREMENTARE LA
FUNZIONALITÀ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (5434)**

(A.C. 5434 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 276 del 2004, come si evince con chiarezza della stessa relazione di accompagnamento, procede ad un complessivo riordino organizzativo della Croce Rossa italiana recando quindi norme di natura esclusivamente ordinamentale, di cui alcune, come nel caso dell'articolo 2, incidenti addirittura su disposizioni di rango secondario per le quali, anche a prescindere dall'opportunità di procedere in via legislativa, sicuramente non sussistono i requisiti della straordinaria urgenza richiesta dall'articolo 77 della Costituzione;

l'asserita urgenza, d'altronde, deriverebbe in ogni caso dal mancato esercizio da parte del Governo dei poteri all'uopo conferiti con i decreti delegati previsti dalla legge 8 luglio 2002, n. 137 volti, tra l'altro, alla revisione della disciplina degli enti pubblici. L'inerzia del Governo, per quel che attiene alla materia in esame, che ha portato alla scadenza dei termini di tale delega non può essere addotta a motivo di una sopravvenuta urgenza a provvedere,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

n. 1. Battaglia, Bindi, Leoni, Amici, Labate, Turco, Zanotti, Burtone, Meduri, Mosella Innocenti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1296-B — DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (4636-BIS-B) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PERROTTA; ONNIS ED ALTRI (3600-4641)

(A.C. 4636-bis-B — sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che i candidati che partecipano al concorso per l'accesso in magistratura, nell'ambito della prova orale, siano sottoposti ad un « colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato » principio non definito dal testo in esame e, dunque, suscettibile di valutazioni arbitrarie;

la previsione della delega, di cui all'articolo 76 della Costituzione non fornisce alcun criterio per la determinazione dei parametri di valutazione del colloquio sopra citato, in ordine ai caratteri della prova in questione e della condizione personale del candidato aspirante magistrato che essa è diretta ad accertare;

il testo, inoltre, non indica in alcun modo i requisiti dei soggetti e degli organi chiamati a valutare tali colloqui psico-

attitudinali all'interno della commissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3;

il disegno di legge in esame prevede che il Consiglio Superiore della magistratura proponga la nomina per gli uffici direttivi al Ministro della giustizia, in difformità dall'articolo 105 della Costituzione che affida questa funzione in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura, come è stato confermato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 379 del 1992, ha già indicato la necessità di eliminare l'istituto del « concerto » ministeriale previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e non già l'accrescimento del potere del Ministro in tali nomine come previsto dal testo in esame;

la possibilità inoltre per il Ministro della giustizia di ricorrere alla giustizia amministrativa nei casi di difformità dal cosiddetto concerto con il Consiglio Superiore della magistratura, si profila in contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, laddove la Corte costituzionale con le ordinanze n. 112 del 2003 e 184 del 1992 ha stabilito che in tali casi debba essere azionato il conflitto di attribuzione;

il sistema di progressione della carriera così come risulta dalla norma proposta si configura anacronistico, farraginoso ed ingestibile, ponendosi in contrasto con i principi del buon andamento dei pubblici uffici (articolo 97 della Costituzione), della pari dignità di tutte le funzioni (articolo 107, comma 3 della Costituzione) mentre la previsione di una struttura rigidamente gerarchizzata del pubblico ministero rende meno indipendente ed efficace l'attività di indagine;

pertanto le disposizioni ora richiamate costituiscono un'ulteriore erosione delle attribuzioni che l'articolo 105 della Costituzione riserva al Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare nel caso in cui la Commissione esterna al Consiglio Superiore della Magistratura, che procede alla valutazione dei candidati, dichiara non idonei gli stessi,

delibera

di non procedere oltre nell'esame di tale disegno di legge.

n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Sgobio, Intini, Cusumano, Zanella, Finocchiaro, Fanfani, Mantini, Pisapia, Maura Cossutta, Buemi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene previsioni in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in quanto non sono indicati i mezzi per far fronte alle spese, di cui all'articolo 2, derivanti segnatamente:

1) al comma 1, lettera *a*), numero 3), dal funzionamento (annualmente) di una commissione di concorso per l'ingresso in magistratura. La quantificazione degli oneri e la relativa copertura, inoltre, risultano indefinibili sia per la composizione variabile della commissione sia perché non è detto se il presidente ed il vice presidente della commissione debbano essere scelti tra i 12-16 magistrati ed i 4-8 professori universitari ovvero in aggiunta;

2) al comma 1, lettera *c*), dall'obbligo di sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato. Possono, infatti, effettuare il colloquio, pena la validità del concorso, esclusivamente esperti con specifica professionalità e, di conseguenza, dato che nella commissione di cui alla lettera *a*), numero 3) non ve ne sono, in quanto la stessa è composta da magistrati e da professori universitari « nelle materie oggetto di esame », si rende indispensabile l'integrazione della commissione;

3) al comma 1, lettera *f*), numero 4), dall'attribuzione delle funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) della medesima lettera *f*) (si tenga anche conto della lettera *q*), numeri 2) e 3)). Non vi è alcun limite alla quantità delle attribuzioni e, dunque, alla spesa. Nulla è detto sugli oneri per il funzionamento delle commissioni di concorso;

4) al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, dallo svolgimento dei concorsi per le funzioni semidirettive o direttive. Non vi è alcun limite alla quantità delle attribuzioni e non vi è alcun riferimento al funzionamento delle commissioni di concorso;

5) al comma 1, lettere *h*), *i*), *l*) ed *m*), dallo svolgimento di una miriade di concorsi e dalla proroga automatica di cui alla lettera *p*). Non c'è alcuna indicazione sulle commissioni per lo svolgimento dei concorsi, sulle spese e sulle relative coperture;

6) al comma 1, lettera *l*), numeri 5), 6), 8) e 10) e lettera *m*), numeri 9) e 10), dal funzionamento di commissioni di concorso che per la mole di lavoro, il tempo necessario all'espletamento del concorso ed il numero di componenti della commissione comporta certamente spese e relative coperture sottostimate;

7) al comma 1, lettera *s*), numero 1), dall'attribuzione al magistrato capo dell'ufficio giudiziario della competenza ad adottare i provvedimenti concernenti la

gestione del personale di magistratura e, in particolare, « il suo stato giuridico ». Non vi è alcun limite in ordine alla qualità dei provvedimenti ed alla quantità della spesa;

8) al comma 1, lettera *t*), numero 1), dall'affidamento speciale dell'organizzazione tecnica e della gestione dei servizi presso le corti di appello di Roma, Napoli, Milano e Palermo ad un direttore avente la qualifica di dirigente generale;

9) al comma 1, lettera *t*), numero 2.1), dalla possibilità di « avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione ». Non vi è alcuna limitazione di forme contrattuali e, dunque, attesa la valenza pluriennale della struttura istituita, con possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, manca la condizione della carenza di personale organico. Non vi è l'esperimento di forme di mobilità. Non vi è alcun « tetto », nemmeno di spesa;

10) al comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3), lettera *h*), numero 17), lettera *i*), numero 6), lettera *l*), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2), al comma 2, lettere *o*) e *t*); al comma 9, lettera *f*), dalla partecipazione ai corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura. Il numero dei prevedibili partecipanti ai corsi di formazione, stante le prescrizioni del provvedimento, è oggettivamente tale che la quantificazione e la relativa copertura delle « spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale » di cui al comma 39, risultano sicuramente sottostimate;

11) al comma 2, lettera *b*), dalla utilizzazione per il funzionamento della Scuola del personale del Ministero della giustizia ovvero di personale comandato. Da anni vige il blocco delle assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni per cui sia nel Ministero che in altre realtà sarà impossibile reperire personale libero da compiti, se non a danno dell'efficienza degli uffici di provenienza con sicuri costi amministrativi;

12) al comma 3, lettera *r*), numero 6), dalla competenza esclusiva attri-

buita al consiglio giudiziario di adottare provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi alla dipendenza di infermità da cause di servizio, all'equo indennizzo e alle pensioni privilegiate;

13) al comma 8, lettera *c*), dalla pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e del Ministero degli incarichi extragiudiziari;

14) al comma 9, lettera *m*), numero 1), dal ricollocamento in ruolo dei magistrati in aspettativa per mandato elettorale. Non c'è la clausola, scritta ai successivi numeri 2) e 3) per altri soggetti in analoga situazione, « senza nuovi o maggiori oneri »;

15) al comma 36, dall'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento;

16) al comma 1, lettera *g*), numero 7) e al comma 9, lettera *c*), per il trasferimento in un diverso distretto a seguito di mutamento delle funzioni. Nulla è previsto relativamente alle indennità di trasferimento;

17) al comma 1, lettera *m*), numeri 5) e 8), dall'assegnazione eventuale in altra sede del magistrato che abbia esercitato funzioni rispettivamente direttive o semidirettive alla scadenza del termine di cui al n. 3). Trattandosi di trasferimenti disposti d'ufficio sono dovute le relative indennità e la clausola di salvaguardia non può ledere il diritto;

18) al comma 3, lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *o*) e *q*), dal funzionamento rispettivamente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dei consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a 350 magistrati ed in quelli nei quali prestino servizio meno di 350 magistrati, con i rispettivi supplenti. È evidente dalla composizione di tali organismi che le spese per il loro funzionamento e le relative coperture sono sottostimate;

19) al comma 6, lettere *m*) ed *n*), dai trasferimenti d'ufficio. Nulla è detto in relazione all'indennità di trasferimento ed alle relative spese e coperture;

20) al comma 11, dall'anticipazione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *h*), numero 17) ed alla lettera *i*), numero 6). Deriva sicuramente una accelerazione del *turn-over* della magistratura suscettibile di determinare spese non stimate nella lettera *b*) del comma 11) e non coperte nel comma 42.

21) al comma 2, lettera *l*), numeri 7.1) e 9.1), dalla maggiore percentuale di posti, introdotta dal Senato, assegnati prioritariamente. Sono, infatti, aumentati i magistrati con maggiore anzianità di servizio e, quindi, con stipendi più onerosi;

in deroga alla prassi costante, tra i principi ed i criteri direttivi disposti per l'esercizio delle numerose deleghe legislative, non è prevista alcuna esplicita clausola di salvaguardia complessiva in relazione a possibili (molto probabili) nuovi e maggiori oneri;

i decreti legislativi non possono contenere oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella legge di delega;

inevitabilmente deriverebbero dall'attuazione del provvedimento notevoli « costi amministrativi » che in esso non sono in alcun modo quantificati e coperti,

delibera

di non procedere oltre nell'esame di tale disegno di legge.

n. 2. Boccia, Innocenti, Ruzzante, Fanfani, Mantini, Finocchiaro, Bonito, Buemi, Cento, Pisapia, Maura Cossutta, Cusumano.

(A.C. 4636-bis-B – sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la riforma dell'or-

dinamento giudiziario, è all'esame dell'Assemblea per l'approvazione definitiva;

l'iter parlamentare, anche nella sede della Commissione Bilancio, ha messo in evidenza l'esiguità di stanziamenti destinati a garantire la sostenibilità finanziaria della riforma;

questa carenza ha reso necessaria la soppressione della norma che introduceva la figura dell'assistente del giudice, innovazione necessaria per garantire efficienza e speditezza al lavoro dei singoli magistrati;

residuano notevoli dubbi in ordine alla possibilità di funzionamento della prevista Scuola superiore della magistratura, per il cui funzionamento viene autorizzata, per l'anno 2005, la spesa massima di 6.946.950 euro;

tale somma appare inadeguata se si considera che per svolgere compiti di formazione assolutamente più limitati, il Consiglio Superiore della Magistratura impegna ogni anno mediamente la stessa somma;

è da ritenere che analoghe esigenze di copertura abbiano in realtà determinato la cancellazione al Senato della nomina di *pool* di specialisti che avrebbero dovuto somministrare agli aspiranti uditori che avessero superato la prova scritta « test psicoattitudinali », lasciando tale compito alla stessa commissione di concorso, priva di competenze professionali adeguate;

il quadro riassuntivo delle risorse disponibili, per l'anno 2005, secondo il disegno di legge finanziaria in corso di discussione, evidenzia una riduzione degli investimenti di 31 milioni di euro e dei consumi intermedi di 38.020.232 euro rispetto all'anno precedente;

è auspicabile che il Senato migliori gli stanziamenti per la giustizia,

delibera

di sospendere, sino al 31 dicembre 2004, l'esame del presente disegno di legge, al

fine di disporre della necessaria certezza in ordine alla copertura finanziaria della legge.

n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Sgobio, Intini, Cusumano, Zanella, Finocchiaro, Fanfani, Mantini, Pisapia, Maura Cossutta, Buemi.

(A.C. 4636-bis-B - sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4636-bis-B - sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2. 61 Bonito, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4636-bis-B - sezione 5)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Contenuto della delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tale caso il termine per l'espressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

(A.C. 4636-bis-B – sezione 6)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi nonché
disposizioni ulteriori).*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un

minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera *a*), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità;

12) funzioni requirenti di legittimità;

13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del

Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni

specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h)* e *i)*;

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l)*, numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l)*, numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera *c)*, non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto,

con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il

concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio de-

creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,

prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g)*, numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g)*, numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g)*, numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g)*, numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere

motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte;

3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determi-

nate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte;

4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*, numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudi-

zio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

7.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti e orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un

magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano

assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti e orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro

svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da

parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i*), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requiranti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requiranti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requiranti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requiranti e alle funzioni semidirettive requiranti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requiranti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requiranti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requiranti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h)* e *i)* per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l)*, numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la

Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque anni;

1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti e orali, di cui alla lettera *f*), numero 2), prima parte, conseguono la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f*), numero 3), conseguono la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e

la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli udi-

tori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento

da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare

attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso,

da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requiranti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla

deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requiranti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requiranti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno

cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n)*, *o)*, *r)* e *v)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocin-

quanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requiranti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i

componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non

coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di

pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *r*), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera *b*) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al

Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo 7-*ter*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di

quanto previsto al comma 3, lettera *r*), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a*), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: « di appello e ».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c*), *d*) ed *e*);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sor-

veglanza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extra-giudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronun-

ciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificati ai sensi della lettera *p*);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c*);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d*), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c*), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d*), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili

con una sanzione diversa dall'ammonizione, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m*) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'or-

ganico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti

degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si appli-

cano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera *e*) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integra-

zione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere

la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per

quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella

irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera *g)* del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera *m)*;

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,

con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h)*, numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h)* ed *i)* il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere

non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella

inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analogha pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno

conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera

l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti

vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)* il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e)* il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e)* per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in so-

prannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r)*, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r)*;

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del

primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)* del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al

numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-bis, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto

legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera *p*), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«ART. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-*ter* è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di

attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento — sezione distaccata di Bolzano/Bozen — tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: « Lauregno/Laurein » e « Proves/Proveis » sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: « Lauregno/Laurein » e « Proves/Proveis ».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano ».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da

acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere

dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere *l*), *m*) e *q*), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente

titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori).

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: colloquio aggiungere le seguenti: affidato ad un collegio di esperti nominato dal CSM.

2. 61. Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere la parola: scritte.

2. 55. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Buemi, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: nella risoluzione con le seguenti: nella discussione.

2. 54. Buemi, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: uno o più casi pratici con le seguenti: un caso pratico.

2. 53. Maura Cossutta, Buemi, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: aventi carattere di complessità.

2. 47. Cento, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole da: aventi carattere di complessità fino a: e cautelari con le seguenti: significativi per le questioni giuridiche sottese.

2. 46. Pisapia, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere le parole: alternativamente o congiuntamente.

2. 50. Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5, sopprimere la parola: rilevanti.

2. 51. Pisapia, Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: probatorie, istruttorie e cautelari con le seguenti: di diritto.

2. 48. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: probatorie, istruttorie e cautelari con la seguente: giuridiche.

2. 49. Buemi, Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole da: consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta con le seguenti: possono essere escluse dalla positiva valutazione della prova di cui innanzi.

2. 44. Fanfani, Finocchiaro, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Bonito, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera f), numero 5), sopprimere la parola: scritta.

2. 45. Bonito, Maura Cossutta, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

2. 59. Pisapia, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

2. 43. Maura Cossutta, Fanfani, Bonito, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Buemi, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 4.1) sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 4.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

2. 60. Buemi, Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 4.1) sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 4.2), sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

2. 38. Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 7.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 7.2), sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

2. 29. Cento, Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 7.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 7.2), sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

2. 33. Fanfani, Maura Cossutta, Bonito, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 9.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 9.2), sostituire le parole: il 30 con le seguenti: l'1.

2. 24. Bonito, Fanfani, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera l), numero 9.1) sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 9.2), sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

2. 28. Pisapia, Bonito, Fanfani, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: di secondo grado aggiungere le seguenti: presso le sedi di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo.

2. 19. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai magistrati che

all'esito del decennio comunque prorogato debbano essere collocati in pensione nei successivi tre anni.

2. 17. Cusumano, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Maura Cossutta.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sette mesi con le seguenti: cinque mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.

2. 15. Cusumano, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cento.

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

2. 11. Pisapia, Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: un anno dall'inizio con le seguenti: sei mesi dall'inizio.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: un anno dalla richiesta con le seguenti: sei mesi dalla richiesta.

2. 8. Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: un anno dall'inizio con le seguenti: sei mesi dall'inizio.

- 2. 10.** Bonito, Cento, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: un anno dalla richiesta con le seguenti: sei mesi dalla richiesta.

- 2. 9.** Maura Cossutta, Bonito, Fanfani, Cento, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione.

Conseguentemente,

alla medesima lettera:

numero 6), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione;

numero 7), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione;

numero 9), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione;

alla lettera f), numero 7), sopprimere le parole da: , nell'ipotesi in cui fino a: contestazione.

- 2. 7.** Pisapia, Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 7, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione.

Conseguentemente,

alla medesima lettera:

numero 6), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione;

numero 7), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione;

numero 9), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione;

alla lettera f), numero 7), sopprimere le parole: , ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione.

- 2. 6.** Buemi, Cento, Bonito, Fanfani, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole: e di secondo grado.

- 2. 4.** Bonito, Fanfani, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Buemi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

Al comma 31, lettera a), capoverso ART. 86, sopprimere l'ultimo periodo.

- 2. 3.** Fanfani, Bonito, Cento, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Buemi, Cusumano.

Al comma 31, lettera a), capoverso ART. 86, ultimo periodo, sostituire le parole da: degli organi istituzionali fino alla fine del periodo con le seguenti: del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense, il Procuratore Generale, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e delle associazioni forensi rappresentate nel distretto della Corte d'appello.

- 2. 66.** Buemi, Fanfani, Bonito, Maura Cossutta, Pisapia, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Kessler, Siniscalchi, Magnolfi, Cusumano.

(A.C. 4636-bis-B – sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione tutela il buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità;

lo spirito della riforma dell'ordinamento giudiziario risiede nell'introduzione di un sistema meritocratico per la valutazione dei magistrati ordinari svolgenti funzioni giurisdizionali;

allo stato non esiste un sistema centralizzato di raccolta, per ciascun magistrato, dei dati concernenti: il numero di provvedimenti giudiziari emessi annualmente; il numero di provvedimenti, espressi anche in termini percentuali, non impugnati e quindi passati in giudicato; nonché il numero di provvedimenti, espressi anche in termini percentuali, impugnati e riformati in sede di merito o di legittimità;

la conoscenza, da parte del magistrato che ha emesso il provvedimento, della successiva riforma del medesimo, costituisce un principio di civiltà giuridica, anche perché consente di evitare, a tutela dei cittadini e a vantaggio dell'erario statale, che il giudice investito della stessa questione di fatto o di diritto su cui ha pronunciato una sentenza, riformata in un successivo grado di giudizio, possa ripetere l'errore che ha condotto alla modifica della sentenza;

un sistema di valutazione attendibile dell'operato svolto da un magistrato non può prescindere dalla quantificazione del

numero di sentenze pronunciate dal medesimo e successivamente confermate, riformate o non impugnate;

siffatto parametro di valutazione sostanziale apparirebbe essere non meno efficace rispetto a un parametro di valutazione formale costituito da un esame vertente sul possesso di mere cognizioni tecniche;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

monitorare, a livello centrale, l'operato di ogni singolo magistrato, eventualmente in una prima fase sperimentale soltanto a campione, mediante l'istituzione di un archivio ministeriale in cui inserire: il numero complessivo dei provvedimenti emessi da ciascun organo giudicante; il numero, anche espresso in termini percentuali, dei provvedimenti non impugnati e pertanto divenuti definitivi; il numero, anche espresso in termini percentuali, dei provvedimenti riformati in appello e dei provvedimenti cassati in sede di legittimità;

adottare, opportune iniziative, affinché nell'ambito dei criteri di valutazione dei magistrati previsti dalla delega, tra i titoli, si possa tenere conto di parametri dotati di intrinseca attendibilità, quali il numero percentuale di sentenze emesse e non riformate;

adottare opportune iniziative volte ad estendere detti criteri di valutazione anche agli appartenenti alla magistratura onoraria, che ormai costituiscono una parte non indifferente dell'attuale sistema giudiziario;

introdurre, eventualmente in sede regolamentare, un sistema che preveda l'invio di una copia della sentenza che riforma un provvedimento giudiziale di grado inferiore, al giudice che ha emesso il provvedimento riformato o cassato.

9/4636-bis-B/1 (Nuova formulazione). Amato.

La Camera,

premesso che:

statisticamente, circa il 50 per cento dei procedimenti si risolve con formula di assoluzione in primo grado, a cui si aggiunge un ulteriore quota di assoluzioni in secondo o terzo grado pari a circa il 30 per cento, da cui si evince che circa il 70 per cento dei processi non trovava ragioni per essere celebrato;

il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio nel rito penale si pone come uno dei principi ineludibili che caratterizzano un processo di parti, principio su cui fondare l'obiettivo di raggiungere una vera parità tra accusa e difesa nel processo;

il principio di soccombenza in ordine alle spese di giudizio, caratteristico del giudizio civile, da oltre un decennio è stato introdotto con significativi risultati nel contenzioso tributario, innestandosi nella riforma di quello specifico rito che il legislatore ha voluto trasformare da processo impugnatorio in processo di parti, con decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni;

oggi, molti cittadini, spesso accusati di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche, che per un buon 70 per cento dei casi rappresentano procedimenti che non avevano ragione di essere istruiti;

nell'ambito dei provvedimenti disciplinari si ritiene corretto e dovuto intervenire con strumenti adatti a riaffermare un principio di equità per chiarire che in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato almeno delle spese di giudizio: è una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve sempre ed in ogni caso essere tutelato quando ne ricorrano i presupposti, ovvero quelli di non avere commesso il fatto, od il fatto non costituisca reato, od il fatto non sia previsto dalla legge come reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a realizzare il principio della riparazione in ordine alle spese di giudizio anche nel caso la parte soccombente risulti essere la pubblica accusa nei procedimenti penali, nei casi in cui il giudice assolva la parte imputata con formula piena, ovvero se il fatto non sussiste, se l'imputato non l'ha commesso, se il fatto costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

9/4636-bis-B/2. Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

il testo prevede che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità e che costituisce illecito disciplinare l'emanazione di provvedimenti, anche privativi della libertà personale, carenti di motivazione;

ogni anno circa 15.000 procedimenti sono avviati contro gli appartenenti all'Ordine dei medici a seguito di denunce di cittadini che si sono ritenuti colpiti da negligenze o errori in relazione al loro diritto alla salute ed al benessere; secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l'Italia è uno dei Paesi con il minor numero di errori in ambito di trattamenti sanitari; d'altro canto in tale ambito l'OMS stessa ritiene accettabile, in quanto non ulteriormente comprimibile, una percentuale di errore del 2 per cento;

i pubblici ministeri basano l'avvio dei procedimenti o i rinvii a giudizio su consulenze di parte molto spesso carenti sotto il profilo della qualificazione professionale dell'estensore; i collegi peritali, scelti dal giudice sulla base di criteri oramai superati, ove si consideri gli enormi progressi della medicina e la sua crescente specializzazione, assai spesso non hanno la qualificazione sufficiente per emettere un parere ponderato, configu-

rando così l'ipotesi di scorrettezza nei confronti di una delle parti e di travisamento dei fatti;

tal modo di procedere produce il proliferare dei procedimenti, avviati anche al solo scopo di raggiungere un accordo economico transattivo, realizzando peraltro diversi risultati negativi: l'accordo transattivo, che costituisce una tacita ammissione di colpevolezza, spesso viene sottoscritto dalle imprese assicurative senza nemmeno informare il professionista assicurato, che spesso viene anche disdetto; la lunghezza dei procedimenti produce danni all'attività professionale ed alla carriera del professionista citato in giudizio; i numerosi procedimenti che giungono a sentenza, oltre a contribuire all'intasamento dei tribunali, si risolvono in due casi su tre con l'assoluzione o la non perseguibilità del professionista; si sta instaurando una sorta di « medicina difensiva », che prevede non la miglior cura possibile per il paziente, ma la meno rischiosa per il medico;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per introdurre criteri omogenei di trasparenza nella scelta dei collegi peritali.

9/4636-bis-B/3. (Nuova formulazione).
Milanese, Baiamonte.

La Camera,

alla luce del dibattito e della relazione del Relatore,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che i colloqui psico-attitudinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia effettuato alla presenza di esperti di riconosciuta professionalità.

9/4636-bis-B/4. Perrotta.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Rispetto dell'accordo tra comune di Modena e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio circa il tracciato dell'alta velocità)

EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il tracciato dell'alta velocità scelto dal comune di Modena prevede il passaggio all'interno della discarica di rifiuti di via Caruso;

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prescrive a suo tempo che: « venga definitivamente chiusa, prima della nuova linea, la piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di via Caruso in tutti i suoi impianti, compreso l'impianto di inertizzazione denominato *Soliroc*;

viceversa, i previsti lavori di attraversamento sono stati effettuati muovendo tonnellate e tonnellate di rifiuti con la discarica in funzione;

l'assessore Orlando del comune di Modena parla di un accordo secondo il quale i lavori preparatori potevano essere fatti a discarica ancora attiva —:

quali iniziative intenda assumere per far rispettare l'accordo di chiusura della discarica, garantendo, così, la salute della popolazione dai rischi di lavori effettuati senza adeguate opere di impermeabilizzazione, copertura ed inerbimento dei rifiuti, che sono rimasti scoperti all'interno di un cantiere attivo dove operano lavoratori edili. (3-03934)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 2 - Rispetto degli impegni assunti dal Ministero dei trasporti con il comune di Modena in ordine alla realizzazione del tracciato ferroviario dell'alta velocità)

SANTAGATA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 luglio 1998, la conferenza dei servizi indetta dall'allora Ministro dei trasporti approvava il progetto esecutivo del quadruplicamento ferroviario veloce della linea Milano-Bologna (alta velocità), nel tratto ricadente nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena;

la realizzazione del progetto ha finora evidenziato, principalmente, due questioni: la prima relativa alla chiusura della discarica di via Caruso e la seconda relativa al tracciato della nuova linea ferroviaria;

con riferimento alla prima questione:

a) il tracciato prescelto dalla conferenza dei servizi, comportante l'attraversamento della discarica di via Caruso, ha consentito di allontanare il più possibile il passaggio della linea ferroviaria dagli insediamenti abitativi e di minimizzare tutti i connessi impatti negativi;

b) in sede di conferenza dei servizi, da parte del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio erano state espresse alcune prescrizioni, tra cui quella della chiusura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova linea, della discarica di via Caruso;

c) le prescrizioni impartite dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da dirigersi, peraltro, a *Tav* (soggetto proponente l'opera e titolare del progetto) e non al comune di Modena, sono state fin qui integralmente osservate, compresa (per quanto riguarda la posizione pubblicamente espressa e gli impegni sottoscritti dal comune di Modena) quella relativa alla previsione della chiusura anticipata dell'area;

d) mai nessuno, finora, ha messo in dubbio, nell'unica sede istituzionale a ciò deputata, vale a dire in conferenza dei servizi, il fatto che il riferimento temporale all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova linea, contenuto nella citata prescrizione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla chiusura della discarica di via Caruso, non può che essere inteso come relativo al momento della conclusione dei lavori preparatori del sedime, sul quale dovrà essere realizzato il rilevato ferroviario (valga per tutti, in questo senso, il contenuto dell'articolo 13 della convenzione stipulata il 18 aprile 2003 tra *Tav* spa, consorzio Cepav uno e comune di Modena, in attuazione dell'accordo stipulato il 31 luglio 1998 tra ministero dei trasporti, *Tav* spa, consorzio Cepav uno, Ferrovie dello Stato, provincia di Modena e comune di Modena, sugli interventi connessi al quadruplicamento ferroviario veloce nel territorio modenese);

e) l'articolo 4 del medesimo accordo del 31 luglio 1998, sotto il titolo eloquente di « Ulteriori impegni finanziari derivanti dalle prescrizioni espresse dal ministero dell'ambiente sull'attraversamento delle discariche di via Caruso », ha espressamente previsto che: « Il ministero dei trasporti garantisce che nei fondi che vengono annualmente assegnati a Ferrovie dello Stato, sia per l'ammodernamento delle linee esistenti che per lo sviluppo dell'alta velocità, saranno ricomprese anche le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi riconducibili alle prescrizioni del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio espresse nella conferenza dei servizi del 31 luglio 1998

(*in primis* la chiusura della discarica) circa tempi e modi di realizzazione del passaggio della linea alta velocità attraverso l'area delle discariche »;

f) l'articolo 13 della citata convenzione attuativa del 18 aprile 2003 prevedeva, tra l'altro, l'impegno del comune di Modena a definire « i costi riconducibili alle prescrizioni del ministero dell'ambiente... e a comunicarli a *Tav* in tempo utile per consentire la predisposizione delle risorse finanziarie necessarie da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

g) mai nessuno, finora, ha messo in dubbio, nell'unica sede istituzionale a ciò deputata, vale a dire in conferenza dei servizi, il fatto che tale impegno del comune è subordinato al rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 4 dell'accordo del 31 luglio 1998, in ordine alla corresponsione degli indennizzi e risarcimenti per la dismissione anticipata e per il rimodellamento morfologico della discarica;

h) nel rispetto degli impegni assunti e degli accordi stipulati, il comune di Modena, con note del 30 marzo 2004 e del 14 aprile 2004, rimaste ad oggi senza risposta, ha provveduto a comunicare a *Tav* l'ammontare dei costi riconducibili alle prescrizioni del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quantificati, in sede di « prima stima », in circa 64 milioni di euro;

i) con le medesime note del 30 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 il comune ha doverosamente informato *Tav* di ritenere imprescindibile che, prima della consegna dei cantieri a *Tav* per la realizzazione del rilevato ferroviario, sia sottoscritto tra le parti interessate un protocollo attuativo del citato articolo 4 dell'accordo del 31 luglio 1998, che sancisca gli importi degli indennizzi e definisca i tempi e le modalità del loro pagamento;

con riferimento alla seconda questione:

a) la definizione del tracciato della linea ferroviaria dell'alta velocità nel ter-

itorio modenese è vicenda che origina nel 1991 (con la stipula dei contratti di programma tra il ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato ed il conseguente affidamento al consorzio Cepav uno della progettazione esecutiva e della realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Milano-Bologna) e si conclude nel 1998 (con l'approvazione da parte della richiamata conferenza dei servizi del 31 luglio 1998 del progetto esecutivo dell'opera, approvazione poi confermata nella stessa sede il 24 luglio 2000);

b) successivamente a tale data, senza che nessuna delle parti interessate avesse sollevato la questione nell'unica sede istituzionale a ciò deputata, vale a dire in conferenza dei servizi, la città di Modena ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di un'infrastruttura strategica, dalla quale dipende in misura non irrilevante lo sviluppo del Paese e dell'area modenese (la quale, tuttavia, ne sostiene direttamente gli inevitabili ed onerosi costi, anche in termini di disagi nella vita quotidiana dei cittadini), si sono trovati di fronte ad alcune iniziative governative, a febbraio e poi di nuovo a marzo del 2003, dirette a modificare il tracciato dell'alta velocità nel territorio modenese, nel primo caso nel tratto adiacente a Villa Dallari e nel secondo caso nel tratto di attraversamento della discarica di via Caruso, che hanno messo a rischio la continuità dei lavori di realizzazione dell'opera;

c) l'esito della prima iniziativa, che pure ha richiesto 17 mesi ed onerosi approfondimenti in sede tecnica, si è risolta nel luglio 2004, fortunatamente in termini ragionevoli;

d) oggi si è costretti ad aspettare l'esito della seconda iniziativa per la modifica del tracciato: si è proposto, infatti, la costruzione di un *tunnel* nella discarica di via Caruso, che, ad una prima stima, comporterebbe oneri aggiuntivi per non meno di 15 milioni di euro e che solleva seri dubbi, oltre che sul piano finanziario, anche sotto il profilo tecnico;

e) nel frattempo, il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al

di fuori della sede istituzionale della conferenza dei servizi, ha « riaperto » la questione dei tempi e delle modalità della chiusura della discarica di via Caruso, provocando in sede locale una ridda di dichiarazioni e di polemiche, che ha penalizzato e rischia di paralizzare la vita politica ed amministrativa modenese;

f) in questo scenario, Modena assiste sconcertata al silenzio del Ministro interrogato, il quale pare subire passivamente iniziative che rischiano di mettere a repentaglio la realizzazione di una delle infrastrutture strategiche del Paese, oltre che la sua credibilità e la sua autorevolezza. Egli, invece, secondo l'interrogante, dovrebbe avvertire il dovere istituzionale di esprimere pubblicamente il proprio giudizio politico sulle iniziative condotte da suoi colleghi, per il micidiale impatto che esse rischiano di avere in ordine alla possibilità stessa di portare a compimento la tratta ferroviaria dell'alta velocità Milano-Bologna;

g) fu il dicastero che il Ministro interrogato oggi regge *pro tempore*, con decreto del 30 aprile 1990 ad autorizzare Ferrovie dello Stato a provvedere alla realizzazione dell'opera; fu il dicastero che il Ministro interrogato oggi regge *pro tempore*, con decreto dell'8 luglio 1998, ad indire la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera; è in capo al Ministro interrogato, oggi, la responsabilità di dotare il Paese di questa infrastruttura strategica —:

se, qualora la realizzazione della tratta ferroviaria dell'alta velocità Milano-Bologna rientri ancora tra le priorità del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale sia la posizione del Ministro interrogato in ordine alla correttezza e regolarità dei lavori fin qui svolti e se intenda risolvere la questione dell'attraversamento della discarica di via Caruso, a partire dall'impegno assunto il 31 luglio 1998 di risarcire e di indennizzare il comune di Modena per la dismissione

anticipata e per il rimodellamento morfologico della discarica, al fine di consentire il completamento della nuova linea ferroviaria. (3-03935)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 3 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie)

CASTELLANI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALIGNIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che il ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 marzo 2004, ha acceso un conto corrente bancario presso l'agenzia bancaria n. 51 San Paolo I.M.I. di Roma a favore dell'avvocato fiorentino Marcello Stanca per un importo di 30.797.615,29 di euro;

l'avvocato Marcello Stanca è presidente dell'associazione malati emotrasfusi

e vaccinati (Amev) di Firenze, ma esistono anche altre associazioni che da tempo rappresentano e tutelano i diritti dei danneggiati da vaccino o da emotrasfusioni;

lo stesso avvocato Stanca ha dichiarato alla stampa di non conoscere esattamente quale sia la finalità per cui è stata erogata questa ingente somma;

in data 30 marzo 2004 è stata presentata una proposta di legge a firma Volontè ed altri ed il 20 maggio 2004 la proposta di legge a firma Castellani ed altri, inerenti ambedue « Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati in maniera permanente ed irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati », con le quali si chiede il riconoscimento di un incremento dell'indennizzo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprendente tutte le voci del danno inteso come danno esistenziale, patrimoniale e biologico, provvedimenti che attualmente sono in corso di esame presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati;

il contenuto di questi provvedimenti è stato in parte recepito da emendamenti presentati da diversi parlamentari di maggioranza ed opposizione alla legge finanziaria per il 2005, emendamenti che non sono stati esaminati in Commissione bilancio, tesoro e programmazione alla Camera dei deputati e sono stati rinviati all'esame dell'Assemblea;

non tutti i soggetti danneggiati in modo irreversibile e permanente da vaccinazione obbligatoria hanno fatto ricorso giudiziale per veder riconosciuti i loro diritti, anzi sono molto più numerosi coloro che, anche per difficoltà finanziarie, non hanno intrapreso le vie legali, per cui una risposta a questo tipo di delicata problematica, che non si basi su criteri di trasparenza ed equità, potrebbe dar luogo a discriminazioni inammissibili –:

alla luce di quanto esposto in premessa, se non ritenga più opportuno desti-

nare tale importo come copertura di iniziative normative da adottarsi con urgenza per dare finalmente una risposta chiara e trasparente a tutti questi sfortunati soggetti ed alle loro famiglie. (3-03936)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 4 – Iniziative volte alla liberazione degli imprenditori italiani sequestrati in Venezuela)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

in Venezuela è da lungo tempo in atto un'ondata di sequestri a scopo di estorsione, che colpisce con straordinaria virulenza i cittadini italiani gestori di imprese locali;

tali rapimenti hanno avuto in qualche caso anche un esito drammatico, come si è verificato con gli anziani coniugi Iafrate, massacrati dai loro rapitori, e come è capitato all'imprenditore pugliese Corrado Altomare, morto il 20 settembre 2004, a solo un mese dal suo rilascio, a causa dei maltrattamenti subiti;

l'ultimo sequestro in ordine di tempo risulta quello dell'imprenditore bellunese Renzo Secchi, prelevato nella notte del 12 novembre 2004 dalla sua azienda agricola di Aroa ed attualmente prigioniero dei rapitori, esattamente come almeno altri tre cittadini italiani;

per fronteggiare l'ondata dei sequestri di cui sono rimasti vittima numerosi italiani in Venezuela, il ministero degli affari esteri ha prontamente disposto l'invio sul posto di un colonnello dei carabi-

nieri, Franco Fantozzi, e di un tenente colonnello della polizia di Stato, Filippo Bonfiglio, che collaborano attualmente con le autorità di Caracas;

si esprime vivo apprezzamento per l'azione svolta da questa missione antisequestri italiana in Venezuela, che ha già dato un contributo importante sia alla liberazione di alcuni dei rapiti italiani che all'impostazione di un'efficace strategia di prevenzione —:

quali ulteriori misure il Governo ritenga opportuno adottare per pervenire alla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani dei sequestratori. (3-03937)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 5 – Iniziative volte alla stipula di intese con le comunità islamiche)

MONTECCHI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, COLUCCINI, LEONI, MARAN, MARONE, SABATTINI, SODA, CABRAS, CALZOLAIO, CRUCIANELLI, FOLENA, FUMAGALLI, MELANDRI, RANIERI, SERENI, SPINI, RUZZANTE e INNOCENTI. — *Al Ministro dell'interno* — Per sapere — premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 8, primo e secondo comma, prevede che i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge sulla base di intese con la relativa rappresentanza e che tali confessioni possano organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastanti con l'ordinamento italiano;

giusta questa previsione costituzionale, negli anni novanta sono state predisposte varie bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le più rappresentative comunità islamiche presenti in Italia: l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche (U.c.o.i.i.), l'Associazione dei musulmani italiani (A.m.i.) e la Comunità religiosa islamica italiana (C.o.r.e.i.s.), an-

che alla luce dell'accordo di cooperazione siglato nel 1992 dallo Stato spagnolo con la Commissione islamica di Spagna;

tuttavia, nonostante la presenza sempre più numerosa di credenti nella religione islamica, vuoi a seguito dei fenomeni migratori, vuoi anche per la conversione a tale fede di cittadini italiani, nessun progresso è stato fatto da allora con riguardo a questi negoziati, né risulta che la commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1997, abbia allo studio la questione;

una delle conseguenze di questa situazione consiste nel mancato riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni contratti con rito islamico e nell'impossibilità, quindi, di regolarli per legge nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico italiano, prevedendo il matrimonio islamico sia la poligamia che lo scioglimento del matrimonio per volontà unilaterale del coniuge, aspetti — questi — che contrastano con principi fondanti del nostro ordinamento e violano norme di applicazione necessaria in materia, quali quelle di cui all'articolo 117 del codice civile;

secondo stime ufficiose, l'1,5 per cento dei musulmani presenti in Italia sono poligami, costituirebbero, cioè, circa 15 mila casi; ciò comporta che, anche nei casi di matrimoni misti, molte donne, che abbiano contratto matrimonio secondo rito islamico e siano presenti sul nostro territorio, sono prive di qualsiasi tutela a fronte di abusi e violenze perpetrati invocando un'interpretazione fondamentalista della *sharia*, come testimoniano sempre più numerosi e drammatici casi, denunciati, tra l'altro, anche in un articolo de *Il Corriere della Sera* del 28 settembre 2004;

l'impossibilità di garantire, in tali situazioni, adeguate ed efficaci forme di tutela giuridica proprie del nostro diritto di famiglia comporta la costante e preoccupante crescita di violenza familiare e di disagio sociale, di cui, in parte, si sono

fatti carico, laddove possibile, i singoli enti locali nel cui territorio si registrano tali drammatiche vicende;

oltretutto, alcuni dei casi richiamati riguardano donne sposate con cittadini del Marocco, i quali in Italia compiono o hanno compiuto abusi, nonostante il loro Paese di provenienza abbia adottato, ad esempio, nel febbraio 2004 un nuovo codice della famiglia, che, nel porre limiti rigorosi alla poligamia, nel concedere alle donne il diritto di divorziare o innalzando per le stesse l'età minima per contrarre matrimonio, ha assunto il valore di un nuovo « progetto di società »;

nel riconoscere valore alla diversità culturale e religiosa, è necessario uno sforzo culturale, ma anche politico, legislativo e amministrativo, al fine di organizzare i rapporti giuridici con la società civile sotto forma di « intese » per realizzare una piena integrazione delle comunità musulmane nella società, nella quale queste hanno deciso in piena libertà di vivere, nel pieno e totale rispetto delle leggi in vigore —:

quali opportune iniziative intenda intraprendere per assicurare, da un lato, la sollecita ripresa dei negoziati con le comunità islamiche, così da giungere in tempi ragionevoli alla stipula di opportune intese tali da garantire la piena libertà di culto ai fedeli dell'*Islam* e il rispetto delle garanzie poste a presidio della dignità della persona — come del resto reclamano gli stessi musulmani che rifuggono dall'estremismo fondamentalista — e, dall'altro, la conclusione di eventuali accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, finalizzati, in particolare, al riconoscimento reciproco dei diritti e doveri nascenti dall'istituto del matrimonio, laddove tali Paesi abbiano varato leggi per l'abolizione della poligamia e del ripudio e siano fautori dell'emancipazione femminile e dello Stato di diritto. (3-03938)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 6 – Notizie di stampa circa il presunto utilizzo da parte USA di aerei speciali per trasportare prigionieri islamici in paesi terzi al fine di sottoporli ad interrogatori sotto tortura)

DEIANA e GIORDANO.— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

fonti di stampa — un'accurata e documentata indagine giornalistica svolta dal settimanale inglese *Sunday Times* e ripresa da *L'Unità* di lunedì 15 novembre 2004 — denunciano che il dipartimento di Stato americano utilizzerebbe aerei speciali (un *Gulfstream 5*, che porta il numero di registrazione N379P, e un *Boeing 737*, con registrazione N313P, noleggiato da una compagnia privata con sede in Massachusetts) per trasportare prigionieri islamici e presunti terroristi in Paesi terzi, che si presterebbero a sottoporre questi prigionieri a interrogatori sotto le più atroci torture;

secondo il *Sunday Times* sarebbero stati proprio alcuni *ex* agenti della Cia a rivelare come la pratica americana di dare la tortura in appalto a Paesi terzi sia particolarmente sviluppata per eludere problemi di carattere giudiziario, sia all'interno degli stessi Stati Uniti sia a livello internazionale;

Bob Baer, un *ex* agente della Cia in Medio Oriente, ha dichiarato allo stesso settimanale inglese che i prigionieri verrebbero estradati in Paesi diversi a seconda del tipo di interrogatorio — torture e persino la morte — di cui « necessiterebbero », rivelando, dunque, l'esistenza di connivenze internazionali e di Paesi specializzati in queste disumane pratiche;

tra i casi documentati ci sono quelli di prigionieri trasportati dalla Svezia all'Egitto, da Karachi ad Amman, da Jakarta all'Egitto, fino ai tristemente noti campi di prigionia di Guantanamo;

tale rivelazione sarebbe stata confermata da un *ex* ambasciatore britannico, fatto decadere dal suo incarico proprio a causa di tale conferma, il quale avrebbe

anche sostenuto come in uno di questi Paesi, l'Uzbekistan, alcuni prigionieri sarebbero addirittura fatti bollire vivi;

il *Gulfstream 5*, attrezzato per iniziare il trattamento della *rendition*, così viene chiamata questa disumana pratica, sarebbe arrivato e partito almeno cinque volte dalla capitale uzbeka;

le informazioni estorte con queste temibili pratiche verrebbero utilizzate sia dai servizi segreti statunitensi, sia da quelli inglesi;

le testimonianze ricevute asseriscono che i prigionieri, prima di essere trasferiti a bordo di questi aerei speciali, vengono storciti o semiaddormentati, coperti con tute di plastica e costretti ad indossare pannoloni;

secondo il *Sunday Times*, anche persone « prelevate » in Italia sarebbe state estradate con un aereo della Cia in Egitto e lì sottoposte a torture —:

se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto denunciato dalla stampa, con particolare riferimento a situazioni analoghe riferite a cittadini islamici residenti in Italia;

quali passi abbia compiuto o intenda compiere perché, a tutti i livelli, venga fatta la massima chiarezza su questa inquietante vicenda e quali pressioni intenda mettere in atto affinché gli Stati Uniti pongano fine a questa efferata pratica.

(3-03939)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 7 – Danni verificatisi nel porto di Lampedusa, a seguito della recente mareggiata e della mancata rimozione di imbarcazioni poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria)

FALLICA, MARINELLO e ANGELINO ALFANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

durante la notte del 13 novembre 2004 violente folate di libeccio e le con-

seguenti mareggiate hanno causato ingenti danni nel porto di Lampedusa (Agrigento): una cinquantina di barche da pesca e da diporto risultano colate a picco o finite a terra e una goletta di 25 metri è affondata;

le molte barche utilizzate da clandestini ammassate nella banchina « Favoloso », rotti gli ormeggi e alla deriva nel bacino, hanno gravemente amplificato il disastro —:

perché le suddette imbarcazioni, cosiddette carrette del mare, poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e ammassate nel porto, risultino ancora lì presenti, senza che nessuno si sia occupato della loro rimozione. (3-03940)

(Presentata il 30 novembre 2004)

(Sezione 8 — Iniziative per garantire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del Parco del Pollino)

PAPPATERRA.— *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dal 17 dicembre 1995 perdura l'odissea degli oltre 500 disoccupati di lunga durata (attualmente diventati 337) collocati nel progetto per la salvaguardia ambientale e la promozione turistica dell'Ente parco del Pollino;

nel 1999 i lavoratori organizzati nelle strutture sindacali ottengono i benefici previsti dalla legge n. 468 del 1997 sugli ammortizzatori sociali, assumono lo *status* di lavoratori socialmente utili e, dopo alcuni mesi senza lavoro e senza salario, ricominciano la propria attività il 16 giugno 1999;

nell'anno 2000, con il decreto n. 81, vengono tracciati i percorsi di stabilizzazione degli *ex* lavoratori socialmente utili;

il 30 giugno del 2001 l'Ente parco è firmatario di una convenzione con il ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ati (Associazione temporanea d'im-

presa) per l'avvio del processo di stabilizzazione: in funzione di ciò i lavoratori vengono assunti dalla Duemila spa il 1° luglio 2001;

il 31 dicembre 2003 le risorse stanziolate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali si esauriscono e il rifinanziamento del progetto, da parte dello stesso ministero, viene assoggettato a due condizioni: la prima è che anche le due regioni interessate, Basilicata e Calabria, contribuiscano con una loro quota, la seconda è che sia rivisto il progetto stesso, poiché ritenuto inattendibile;

nel mese di febbraio 2003, il ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce i fondi di sua competenza alle regioni, affinché vengano girate all'Ente parco, unitamente a quelle spettanti alle regioni stesse;

nel mese di giugno 2004, non avendo l'Ente parco pagato le fatture alla Duemila spa (ultima fattura saldata quella di gennaio 2004), l'azienda blocca il pagamento degli stipendi ai lavoratori;

l'Ente parco accusa la regione Calabria di non avere ancora trasferito i fondi già in suo possesso;

il 30 giugno 2004 si esauriscono i fondi ministeriali derivanti dalla convenzione del dicembre 2003, ma si continua a lavorare contando sulle risorse promesse dalle regioni, pur non essendo ancora disponibili quelle della regione Calabria;

alla fine del mese di settembre 2004 la Duemila spa invia ai 337 *ex* lavoratori socialmente utili il preavviso di licenziamento per fine appalto;

il 21 settembre 2004, presenti tutti i soggetti istituzionali interessati, con la sola assenza ingiustificata della regione Calabria, viene convocato un incontro urgente presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali il giorno successivo; il direttivo dell'Ente parco, per scongiurare l'emergenza, storna parte dei finanzia-

menti dal servizio di prevenzione incendi e li assegna al capitolo *ex* lavoratori socialmente utili;

tale *escamotage* ha consentito di proseguire i lavori sino al 30 novembre 2004: dopo tale data rischia di aprirsi una crisi pesante per i lavoratori coinvolti e per tutto il territorio interessato, che già vive una profonda crisi economica e sociale;

lunedì 29 novembre 2004 si è tenuto presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ennesimo incontro teso a trovare una soluzione, finalmente positiva e definitiva per tutti i lavoratori coinvolti, alla luce di una proposta che affianca, alla sicurezza del posto di lavoro, un progetto di qualità basato sull'impegno degli stessi nella gestione dei centri visita, la raziona-

lizzazione dei punti parco, la promozione del connubio mare-monti, la sentieristica, la protezione civile e i percorsi turistici —:

a quali conclusioni si sia giunti nell'ultimo incontro che doveva affrontare l'emergenza per quanto riguarda i 337 lavoratori *ex* lavoratori socialmente utili e se il Governo, unitamente alle altre istituzioni coinvolte, prime fra tutte le regioni Calabria e Basilicata e l'Ente parco nazionale del Pollino, abbia deciso di rifinanziare, alla luce delle proposte emerse, il progetto per la « salvaguardia ambientale e la promozione turistica », mettendo così finalmente la parola fine alle continue paure e incertezze per il futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie. (3-03941)

(Presentata il 30 novembre 2004)